



# **SAESE**

## *Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia*

---

**Al Funzionario Responsabile del Procedimento  
Dott. Valerio Talamo  
SUA SEDE**

**E, p.c.**

**Al Funzionario Responsabile del Procedimento  
Dott. Bernardo Maria Iannettone  
SUA SEDE**

**Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e Relazioni Industriali  
Divisione IV – Controversie di Lavoro  
Roma (RM)**

**Alla Commissione Garanzia per l'Attuazione  
della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali  
Roma (RM)**

**Alla Procura della Repubblica  
c/o il Tribunale di  
Roma (RM)**

**Al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa  
Strasburgo – Francia**

**Oggetto: Controreplica al Dott. Valerio Talamo del Dipartimento della Funzione Pubblica**

---



# SAESE

## Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia

---

Preso atto della Sua comunicazione del 1° c.m. (**All. Talamo 3**), trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), non possiamo ritenerlo un vero riscontro per i motivi di seguito riportati. Lei puntualizza, che nello sciopero del 10/12/2021, non risultiamo tra i soggetti proclamanti, ma non abbiamo trovato alcun riscontro scritto di questa sua dichiarazione, ci auguriamo si tratti semplicemente di un problema di comunicazione e non di un altro Suo tentativo di falsificare i fatti. In base a quanto menzionato nella nostra ultima (**All. Replica**), era necessario un semplice confronto numerico, visto che, da soli, per i nostri scioperi a sostegno della dieta dei gruppi sanguigni abbiamo sempre raggiunto circa l'1%, a differenza delle altre OOSS dello stesso Comparto che per raggiungere il 6% devono unirsi tutte assieme. Secondo quanto afferma, inoltre, nel nostro sciopero del 24/03/2023, la Sesta Commissione non è intervenuta perché, alla base di tale sciopero, vi erano ulteriori motivazioni (**All. 1a**) oltre sostegno della dieta dei gruppi sanguigni, affermazione tutt'altro che veritiera, in quanto l'Authority è intervenuta anche nel nostro sciopero del 18 c.m. pur avendo inserito nell'atto di proclamazione ulteriori motivazioni (**All. Caso Studio**), oltre al nostro sostegno alla dieta dei gruppi sanguigni. È risaputo che la Commissione Garanzia Sciopero non ha il potere di entrare nel merito delle vertenze sindacali e/o degli scioperi politici, come confermato in questo comunicato stampa dalla stessa attuale Commissione (**All. Taxi**). Inoltre, a dimostrazione che c'è il dolo nel Suo riscontro (**All. Talamo 3**) va specificato che ha ommesso delle informazioni importanti, come ad esempio il nostro sciopero del 12/11/2021, uno sciopero solo ed esclusivamente a sostegno della dieta dei gruppi sanguigni senza altre motivazioni e senza alcun intervento da parte dell'Authority. Le riportiamo anche i dati di adesione, per una maggiore completezza a sostegno di quanto affermiamo (**All. Dati 4**). Nella nostra replica del 30 settembre u.s. (**All. Replica**), Le ricordiamo nuovamente che dagli atti risulta che Lei (**All. Talamo 1**) e la Dott. Ssa Sabrina Capasso (**All. Capasso**) avete informato regolarmente l'utenza dell'iniziativa di protesta del 26/03/2021 malgrado il parere negativo della precedente Commissione (**All. Commissione Garanzia Sciopero 2**). È noto che il 16/12/2019 l'Autorità Pubblica ha espresso una posizione antiliberalista sulla nostra iniziativa di protesta (**All. Commissione Garanzia Sciopero 1**), ma, come vi è stato spiegato, con opportuni riferimenti e citazioni, dallo Studio Legale McDaniel – Wallace, Lei e il Dott. Iannettone non potevate e non potete sabotare i nostri scioperi (**All. CTP**). La Sesta Commissione a sostegno della posizione antiliberalista (**All. Commissione Garanzia Sciopero 1**) ha usato come citazioni quattro sentenze della Cassazione, ma il punto è che in Italia vige il Civil Law e non il Common Law pertanto le sentenze di terzi non sono legge e di conseguenza non possono essere vincolanti. Lei e il Dott. Iannettone siete due Dirigenti dello Stato (Datori di lavoro) e non è ammissibile il fatto che limitiate uno sciopero a seguito di un parere dell'Autorità Pubblica. Come vi è stato dettagliatamente spiegato dallo Studio Legale McDaniel – Wallace Avv. Matthew (**All. CTP**), ai sensi della L. 146/90 le istituzioni possono essere autorizzate a non diramare la notizia relativa allo sciopero solo in due casi a) se c'è una mediazione con esito positivo con l'OS che ha indetto lo sciopero; b) se lo sciopero viene precettato (Injunction negli USA).

---



# SAESE

## *Sindacato Autonomo Europeo Scuola ed Ecologia*

---

Alla luce di quanto sopra, è evidente che Lei, in qualità di Alto Funzionario dello Stato, stia a tutti gli effetti dichiarando consapevolmente il falso, quindi con la presente le chiediamo formalmente di dimettersi dalla carica di Direttore Generale dell'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della Funzione Pubblica, in caso contrario saremo costretti, nostro malgrado, a denunciarla per tale reato ai sensi dell'art. 479 del Codice Penale (Falsità ideologica commessa dal Pubblico Ufficiale in Atti Pubblici).

**Data: 03/10/2024**

**F.to Prof. Francesco Orbitello  
Presidente e Tesoriere SAESE**